



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union



CENTRO SERVIZI E SUPPORTO DI ATENEIO
CAMPUS DI AREZZO

Disposizione della Presidente del
Centro Servizi e Supporto di Ateneo
Classificazione: III/13
N. allegati: 3

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA – LETTERA B) - DI DURATA ANNUALE - RINNOVABILE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE E L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA – SETTORE CONCORSUALE 10/L1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA E 10/G1 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA - PROGETTO DI RICERCA COUNTERACTING ACCENT DISCRIMINATION PRACTICES IN EDUCATION (CIRCE) ID 1345220 – PROGETTO PROGRAMMA ERASMUS+1 SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA ATTIVITÀ KA2 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000087602– TEMA DI RICERCA *ACCENTI E VALUTAZIONE SOCIALE* - RESPONSABILE SCIENTIFICA PROF.SSA SILVIA CALAMAI – CUP: B61I22000680006

LA PRESIDENTE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e s.m.i;
- vista la Legge 07.08.1990, n. 241, e s.m.i., recante norme in materia di procedimenti amministrativi, ed il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 1037 del 30.05.2007;
- vista la Legge 05.02.1992, n. 104, e s.m.i., relativa all'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
- visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i., recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i;
- visto il D. Lgs 07.03.2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- visto il D.P.R. 30.07.2009, n. 189 "Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici";
- vista la legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l'art. 22, e s.m.i.;
- vista la legge 12.11.2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";
- visto il Codice Etico della Comunità Universitaria dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n.1381 del 28.07.2011;
- vista la Legge 06.11.2012, n. 190, in materia di "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.L. 31.12.2014, n. 192, convertito, con modificazioni, in Legge 27.02.2015 n. 11 ed in particolare l'art. 6, comma 2-bis il quale dispone che la durata complessiva degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, è prorogata di due anni;
- visto il Regolamento per assegni di ricerca ai sensi dell'art 22 della legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 325/2016 del 03.03.2016 e s.m.i. (nel seguito denominato "Regolamento");
- visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e il d. lgs. 101/2018 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union



CENTRO SERVIZI E SUPPORTO DI ATENEO
CAMPUS DI AREZZO

- Richiamato il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9 marzo 2011 (importo minimo assegni di ricerca – art. 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240);
- Visto la delibera rep. 42/2023 prot. 76988 del 21.04.2023 del Comitato di Gestione del Campus di Arezzo del 14.04.2023 dove si approvava a ratifica la convenzione per il progetto Erasmus+1 settore istruzione scolastica attività KA2 Partenariati di cooperazione convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SHH-000087602 Counteracting Accent discrimination practies in education – CIRCE – ID 1345220: Gestione Centro Servizi e supporto di Ateneo Campus Arezzo;
- vista la delibera rep. 50/2023 prot. 82551 del 02.05.2023 del Comitato di Gestione del Campus di Arezzo del 14.04.2023 con la quale è stata approvata l’attivazione dell’assegno di ricerca in oggetto;
- vista la Disposizione della Presidente del Centro di Servizi e Supporto di Ateneo campus di Arezzo, rep. 1874/20223 e prot. n. 83237 del 03.05.2023, con la quale è stata disposta l’attivazione dell’assegno di ricerca descritto in epigrafe;

DISPONE

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO

1. È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca – lettera b) di durata annuale, - Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione – Lingua inglese e L-LIN/01 Glottologia e linguistica– Settore Concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e culture inglese e anglo-americana e 10/G1 Glottologia e linguistica- Progetto di ricerca: **COUNTERACTING ACCENT DISCRIMINATION PRACTICES IN EDUCATION (CIRCE) ID 1345220 – Progetto Multi beneficiario nell’ambito del programma ERASMUS+1 Settore Istruzione scolastica ATTIVITÀ KA2 Partenariati di cooperazione convenzione N. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000087602 CUP: B61I22000680006– Tema di ricerca: *Accenti e valutazione sociale* - Responsabile scientifica Prof.ssa Silvia Calamai, come da Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.**

Art. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE

1. Alla selezione sono ammessi a partecipare le/i candidate/i, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di adeguato curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca nonché della laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente.
Il possesso del titolo di dottorato di ricerca, o equivalente conseguito all’estero, costituisce titolo preferenziale.
2. Per le/i candidate/i in possesso dei titoli di studio conseguiti all’estero è necessario, a pena di esclusione dalla selezione, allegare la dichiarazione di equivalenza al titolo di studio sopraindicato ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, ovvero quella di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell’ordinamento universitario italiano rilasciata ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 382/1980.
3. Le/i candidate/i sono ammessi al concorso con riserva dell’acquisizione, entro 30 giorni dalla presa di servizio, del provvedimento di equipollenza o della dichiarazione di equivalenza di cui al precedente comma 2, se non ancora emesso dall’amministrazione competente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, allegando alla domanda medesima la richiesta presentata, a pena di esclusione dalla selezione (sito web di riferimento: <http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica>).
4. I requisiti di cui al punto 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. Il difetto dei requisiti richiesti, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.
5. Le/i candidate/i sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato della Presidente del Centro Servizi, l’esclusione dal concorso stesso. L’esclusione verrà comunicata direttamente all’interessata/o.
6. Non sono ammessi a partecipare:



UNIVERSITÀ
DI SIENA

1240



With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union



CENTRO SERVIZI E SUPPORTO DI ATENE0

CAMPUS DI AREZZO

- il personale di ruolo degli atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agencia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agencia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;
 - coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Centro Servizi e supporto di Ateneo Campus di Arezzo che effettua la proposta di attivazione dell'assegnò di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
 - coloro che sono stati titolari, presso qualsiasi ente, di assegni di ricerca ai sensi della L. 240/2010 e s.m.i. per un periodo che, sommato alla durata prevista dell'assegnò messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi. Non è computato, ai fini del calcolo dei complessivi 6 anni, il periodo in cui l'assegnò sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.
7. La titolarità dell'assegnò non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Art. 3 - DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. Le domande di ammissione alla selezione e gli allegati di seguito indicati, devono essere inviati in formato Pdf/A esclusivamente per via telematica: a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo rettore@pec.unisipec.it entro il termine perentorio di venti (20) giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all'Albo on line di Ateneo. Qualora il termine di venti giorni scada in un giorno festivo, questo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. Per le domande e gli allegati devono essere in formato PDF inviate tramite posta elettronica certificata fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di PEC.
3. Il Centro Servizi declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al Centro Servizi e supporto di Ateneo Campus di Arezzo n. 0575 926235-237-310 e/o all'indirizzo email: centroservizi.campusarezzo@unisi.it.
4. Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente bando di concorso (allegato B), riportando tutte le indicazioni richieste.

Nella domanda la/il candidata/o dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- il nome, il cognome e il codice fiscale, la data ed il luogo di nascita;
- la cittadinanza posseduta;
- se cittadina/o italiana/o, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto;
- di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- per le/i candidate/i di cittadinanza non italiana, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- il possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2;
- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;
- di avere l'idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore, in base alla normativa vigente;
- residenza e, se non coincidente, il domicilio, e l'indirizzo e-mail al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
- di non appartenere ai ruoli del personale degli Atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agencia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agencia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union



CENTRO SERVIZI E SUPPORTO DI ATENEО
CAMPUS DI AREZZO

- di non avere un rapporto di coniugio ovvero grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Centro Servizi e supporto di Ateneo Campus di Arezzo, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
 - di non avere avuto, presso qualsiasi ente, assegni di ricerca ai sensi della l. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi. Non è computato, ai fini del calcolo dei complessivi 6 anni, il periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.
5. Alla domanda la/il candidata/o deve allegare:
- copia di un documento di identità ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. (Allegato C);
 - il proprio curriculum vitae sottoscritto con dettaglio del percorso di studi, delle esperienze di ricerca e dei risultati raggiunti (pubblicazioni, brevetti, ecc.). Il curriculum dovrà contenere una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., sulla veridicità di quanto in esso dichiarato;
 - elenco sottoscritto delle pubblicazioni allegate;
 - le pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla valutazione della Commissione il cui numero massimo è eventualmente previsto nell'allegato A del presente Bando;
 - eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del documento di riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, dei titoli di studio conseguiti all'estero ovvero, in assenza del riconoscimento, la dichiarazione di avvio della richiesta di equiparazione.
6. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla legge 106/2004 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 252/2006.
7. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine che se diversa da italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, richiede la traduzione in una delle medesime lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta, dichiarata conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
8. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, diversa da italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
9. Le/i candidate/i in situazione di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario.
10. Il Centro di Servizi e supporto di Ateneo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi non imputabili a colpa del Centro stesso.

Art. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice (nel seguito "Commissione") è composta di almeno tre membri esperti della materia e nominata dalla Presidente del Centro di Servizi e supporto di Ateneo Campus di Arezzo dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai commissari in merito a quanto previsto dall'art. 35/bis del d.lgs. 165/2001. Della Commissione fa parte la Responsabile scientifica del progetto di ricerca. La Disposizione di nomina è pubblicata nell'Albo on-line d'Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La Commissione nella sua prima riunione dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 e 52 del c.p.c. ed in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso fra di loro e procederà a nominare il Presidente e il Segretario. Successivamente la Commissione fisserà i criteri di massima e le specifiche modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali che saranno pubblicati nell'Albo on-line d'Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Criteri e modalità sono immediatamente pubblicati nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale <http://www.unisi.it/ateneo/concorsi> e sull'Albo on line dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union



CENTRO SERVIZI E SUPPORTO DI ATENEО
CAMPUS DI AREZZO

4. Al termine di ogni singola riunione giornaliera la commissione redige il relativo verbale.
5. Tutte/i le/i candidate/i, ai sensi dell'art. 7 del Codice etico della Comunità universitaria, prima dell'inizio del colloquio, sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere, con i membri della Commissione, rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso o se tra essi vi sia il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari.
6. Ai sensi dell'art. 7 del Codice etico della comunità universitaria, i membri della commissione di concorso, quand'anche esterni all'Ateneo, non appena vengano a conoscenza che tra le/i candidate/i vi sono, oltre a propri parenti e affini fino al quarto grado, il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazione di affari, si dimettono dalla commissione allegando motivi di incompatibilità.

Art. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO

1. La selezione viene effettuata dalla Commissione mediante valutazione comparativa che comprende l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale e della produttività scientifica, nonché l'esito del colloquio.
2. L'avviso per sostenere il colloquio, che potrà svolgersi in modalità telematica, sarà inviato alle/ai singole/i candidate/i almeno venti (20) giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo. È possibile derogare da tale termine di preavviso qualora tutte/i le/i candidate/i ammesse/i al colloquio esprimano il loro esplicito assenso scritto a rinunciarvi.
3. Le/i candidate/i dovranno effettuare il colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. I cittadini dell'Unione Europea dovranno presentare il passaporto, oppure un documento di identità rilasciato dal Paese di origine. Quelle/i provenienti da paesi appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il solo passaporto.
4. Qualora il colloquio venga effettuato in modalità telematica, le candidate e i candidati sono responsabili della qualità e della continuità del segnale proveniente dalla loro postazione. La Commissione può disporre in qualunque momento l'esclusione del/della candidato/a per problematiche che rendono impossibile la prova e il controllo sull'ambiente in cui si svolge la prova stessa.
5. Nel corso della discussione, le/i candidate/i, se cittadini stranieri, dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana.
6. La mancata presenza del/la candidato/a al colloquio, sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.

Art. 6 - GRADUATORIA

1. Al termine dei lavori la Commissione redige una graduatoria di idonei valida fino a un massimo di un anno; il suo utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel presente bando.
2. Gli atti sono approvati con Disposizione del Presidente del Centro Servizi previa verifica di regolarità. La graduatoria è pubblicata sulla pagina web della procedura concorsuale e sull'Albo on-line, con valore di notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Art. 7 – OGGETTO, FORMALIZZAZIONE E DURATA DELL'ASSEGNO

1. L'atto di conferimento contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, l'entità dell'assegno, il trattamento previdenziale spettante, le principali attività di ricerca affidate. È predisposto dalla Responsabile del Centro Servizi e supporto di Ateneo Campus di Arezzo e firmato dalla Presidente del Centro medesimo.
2. Nel caso in cui il titolare dell'assegno di ricerca sia un cittadino non comunitario, il conferimento dell'assegno è subordinato all'effettivo rilascio/possesso, da parte degli organi competenti, del permesso/carta di soggiorno.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, per assegni di ricerca conferiti in base alla l. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non potrà comunque essere superiore a sei anni.
4. In caso di finanziamento pubblico, l'assegno decadrà all'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata,
5. In caso di maternità o malattia l'assegno viene temporaneamente sospeso e il suo termine è automaticamente prorogato per un periodo corrispondente ai periodi di sospensione. I titolari sono tenuti a comunicare alla Presidente del Centro Servizi il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate. Al fine della durata della



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union



CENTRO SERVIZI E SUPPORTO DI ATENEO
CAMPUS DI AREZZO

titolarità dell'assegno non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

6. L'Università si impegna a rispettare il principio di parità di genere, a prevedere misure che facilitino la conciliazione tra lavoro e famiglia e a promuovere e sostenere la parità di genere nell'ambito delle politiche formative, del lavoro e dell'occupazione.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI

1. L'attività del/la titolare dell'assegno è svolta, senza vincoli di subordinazione, in modo continuativo e non meramente occasionale, sotto la supervisione del Responsabile scientifico. Il/la titolare dell'assegno è tenuto a svolgere personalmente l'attività richiesta.
2. La reiterata violazione delle indicazioni del Responsabile scientifico costituisce causa di revoca dell'assegno. Tale condizione deve essere segnalata, con relazione scritta, dal Responsabile scientifico e notificata alla Presidente del Centro Servizi. La revoca è disposta dalla Presidente del Centro Servizi, sentito il titolare dell'assegno.
3. Al termine delle attività previste nell'atto di conferimento dell'assegno di ricerca, l'assegnista dovrà presentare alla Presidente del Centro Servizi una relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dalla valutazione del Responsabile scientifico.
4. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con il/la Responsabile scientifica e con l'approvazione del COGEAR Comitato di Gestione Campus di Arezzo; i costi sono a carico dell'assegnista o del Centro Servizi e supporto di Ateneo Campus di Arezzo o coperti con altri fondi esterni.
5. Ai titolari degli assegni di ricerca è riconosciuta soltanto la proprietà intellettuale dei risultati delle proprie ricerche. Sono esclusi la corresponsione dell'equo premio e il diritto allo sfruttamento economico dei risultati delle ricerche medesime.
6. Per quanto concerne i diritti, i doveri, le modalità di svolgimento dell'attività e quant'altro non espressamente indicato, si rinvia al vigente Regolamento.

Art. 9 – IMPORTO DELL'ASSEGNO E TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

1. L'importo annuo dell'assegno sarà pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, compresi gli oneri a carico dell'amministrazione (€ 20.250,00 lordo beneficiario) erogato in rate mensili posticipate.
2. L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali nella misura stabilita dalle leggi vigenti.
3. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale, che comportino un aumento del costo lordo ente dell'assegno di ricerca, sono a carico del bilancio universitario.

Art. 10 – REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con le seguenti posizioni:
 - a. iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero;
 - b. titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ateneo o ente di ricerca;
 - c. l'appartenenza al ruolo di ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo o ente di ricerca.
2. Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche vincitore di assegno di ricerca è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno, anche se dipendente in regime di part-time.
3. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale e quella derivante dai contratti di insegnamento è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dalla Presidente del Centro Servizi, su parere motivato della Responsabile scientifica della ricerca, il quale è tenuto a verificare che l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento della ricerca medesima.
4. Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union



CENTRO SERVIZI E SUPPORTO DI ATENE0
CAMPUS DI AREZZO

5. I requisiti di compatibilità devono essere posseduti alla data di inizio delle attività e mantenuti per tutta la durata dell'assegno. Il vincitore rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla Presidente del Centro Servizi qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
6. L'assegno di cui al presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti citati all'articolo 7, comma 4, lettera a) del Regolamento indicato in premessa.

Art. 11 – DECADENZA O RINUNCIA

1. Decadono dal diritto all'assegno coloro che, fatte salve documentate ragioni di salute, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento e non inizino la propria attività nei termini fissati.
2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, decadono altresì dal diritto all'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni.
3. Costituisce inoltre causa di decadenza l'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.
4. La decadenza dal diritto all'assegno è disposta con disposizione della Presidente del Centro Servizi e supporto di Ateneo Campus di Arezzo richiedente.
5. La/Il titolare dell'assegno di ricerca ha facoltà di recedere dal rapporto, previo preavviso di almeno trenta giorni, presentando alla Presidente del Centro Servizi e supporto di Ateneo Campus di Arezzo una dichiarazione che attesti la volontà di rinuncia e la relativa motivazione.
6. In caso di decadenza o di recesso entro tre mesi dalla data di inizio delle attività, l'assegno resosi disponibile è attribuito fino alla scadenza originaria al primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PUBBLICITA'

1. Il trattamento e la tutela dei dati personali, presenti nell'istanza di partecipazione al presente bando o eventualmente comunicati con documenti integrativi dell'istanza, avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e del d.lgs. n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso, ed in particolare secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR.
2. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena. I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento per la gestione della procedura, per l'eventuale conferimento dell'incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando) esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge, compresi gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
3. Il conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di svolgere le operazioni necessarie alla procedura ed, eventualmente, all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro.
4. L'informativa relativa al trattamento dei dati è pubblicata nel portale di Ateneo alla pagina web <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>.
5. Per le finalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento inerente la selezione di cui al presente bando è individuato nella Direttrice del Centro Servizi e supporto di Ateneo Campus di Arezzo richiedente.
6. Il presente bando, e gli atti per i quali nel presente bando è prevista la pubblicazione, sono pubblicati sull'Albo on line d'Ateneo e sul portale dell'Ateneo all'indirizzo: <https://www.unisi.it/ateneo/concorsi>.
7. Il presente bando è pubblicato altresì sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'indirizzo www.miur.it e sul portale dell'Unione Europea all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/euraxess/>.
8. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Arezzo, data della firma digitale



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union



CENTRO SERVIZI E SUPPORTO DI ATENEO
CAMPUS DI AREZZO

La Presidente del Centro Servizi e supporto di Ateneo
Campus di Arezzo
Simona Micali

Visto
Il Responsabile del procedimento
Laura Landini

Allegati:

- 1) All. A – scheda progetto
- 2) All. B – facsimile domanda
- 3) All. C – dichiarazione sostitutiva di certificazione